



COMUNE DI CASTELCOVATI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E FIERE

(ai sensi dell'art.18 ter, comma 1 della L.R. n.6/2010 e della delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2016 n. X/5519 "*Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre*"),

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/11/2016

ART.1 - OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE -

1. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, nonché dalle linee guida di cui alla delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2016 n. X/5519 (*Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre*), disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale su area pubblica e su area privata in disponibilità, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere.
2. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, previo obbligatorio parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Si definiscono:

- a) **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. n. 6/2010):
ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h della richiamata legge);
- b) **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):
la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h della richiamata legge);
- c) **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010):
elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

3. PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

3.1 Svolgimento delle attività e zone dove non è ammesso lo svolgimento delle stesse

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare le istanze pervenute e di volta in volta decidere di concedere o non concedere lo svolgimento delle attività di cui sopra nel caso vengano individuati motivi di interesse generale, problemi di viabilità, traffico, ambiente e sicurezza, e per gli stessi motivi il Comune potrebbe non autorizzare lo svolgimento di una sagra in particolari zone del Comune.

3.2 Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze (da indicare anche nelle planimetrie):

- a) servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- d) punti di raccolta dei rifiuti.

3.3 Durata massima di svolgimento di una sagra

1. Fatte salve in ogni caso le iniziative, manifestazioni, sagre, organizzate dall'Amministrazione comunale, la durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in n.6 giorni anche frazionabili nelle due settimane successive, fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore e quelle per cui la Giunta Comunale ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
2. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. 5 manifestazioni annue, ad eccezione degli enti istituzionali.

3.4 Orario massimo di svolgimento dell'attività

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti.
2. Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti disposizioni :
 - cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
 - attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dalle ore 23 (ventitrè);
 - gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;
3. L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

4. CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa, apposita istanza **entro il 31 ottobre di ogni anno.**
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune :
 - a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti) e relativi dati;
 - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
 - c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) denominazione, ubicazione, giorni ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) programma di massima della manifestazione;
 - h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Tale istanza, redatta in conformità al presente Regolamento, è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva delle procedure inerenti la presentazione di SCIA (o autorizzazione in caso di zone sottoposte a tutela) nonché delle procedure inerenti il rilascio di permessi/nulla osta/autorizzazioni/licenze/comunicazioni come meglio precisato nel successivo art.6
4. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli stessi.

5. Ai sensi dell'art. 18 ter, comma 5, della L.R.n.6/2010 il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

6. Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

7. L'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione comunale che prima della compilazione definitiva dell'elenco, può suggerire modifiche o richiedere integrazioni nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali – siano comunque da considerare insostenibili.

8. Il Comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

9. Il Comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

ART.5 - MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE -

1. L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria.

4. Il termine di 30 giorni può essere derogato, con provvedimento motivato dell'Amministrazione, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici non prevedibili.

ART. 6 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE -

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

2. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

6.1 Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione o, in caso di patrocinio da parte del comune, di esenzione.

6.2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dell'organizzazione dovrà presentare, almeno 20 giorni prima della manifestazione, allo sportello Suap, apposita SCIA telematica di somministrazione temporanea di alimenti e bevande; per le zone del territorio comunale soggette a tutela sarà invece necessario presentare apposita domanda di autorizzazione di somministrazione temporanea.
2. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la SCIA di somministrazione presentata.

6.3 Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

1. Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.
2. Per lo svolgimento di altre iniziative, quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

6.4 Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

In ogni caso di rilascio di permessi/ nulla osta/autorizzazioni/licenze la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

ART.7 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI -

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti, che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere concesso previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

ART.8 - ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FIERE -

Le disposizioni del presente Regolamento, con esclusivo riferimento all'inserimento della fiera nel calendario regionale, si applicano, per quanto compatibili e fermo restando la disciplina regionale del commercio su area pubblica, anche per lo svolgimento delle fiere di cui all'art.16, comma 2, lettera f) della richiamata L.R. n.6/2010. Tali eventi debbono necessariamente essere riportati nell'elenco annuale e dunque nel calendario regionale previa presentazione di apposita istanza da parte degli organizzatori.

ART. 9 -VIGILANZA E SANZIONI -

La polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dall'art.18 ter della L.R. n.6/2010, introitandone i proventi.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI -

1. L'organizzatore della manifestazione è responsabile e dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico sanitaria e sulla sicurezza.
2. L'organizzazione, la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.
3. Per ogni manifestazione e prima dell'inizio della stessa dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale).
4. L'Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto, obbligazione, responsabilità in ordine alle manifestazioni, che rimangono in capo agli organizzatori delle stesse.
5. Le comunicazioni con i membri delle Associazioni di categoria avvengono, di regola, mediante l'utilizzo di Posta elettronica certificata.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. n. 6/2010, dalla D.G.R. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.
7. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate previo obbligatorio parere delle Associazioni di cui al precedente art.1